



La rinuncia all'eredità e la sua revoca*

Ilaria Riva

Prof. ass. dell'Università di Torino



SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Accettazione e acquisto dell'eredità; rinuncia e perdita del diritto di accettare l'eredità. – 3. Gli effetti della rinuncia all'eredità: l'affievolimento del diritto di accettare del rinunziante e la pienezza del diritto di accettare del chiamato in subordine. – 4. Rinuncia all'eredità e sottrazione di beni ereditari. – 5. Rinuncia all'eredità e possesso di beni ereditari. – 6. Permanenza del diritto di accettare l'eredità in capo al rinunziante ed effetti conseguenti. – 7. Il contrasto giurisprudenziale sulla forma della revoca della rinuncia. – 8. Conclusioni.

1. Premessa

Tra i molteplici profili d'indagine concernenti l'istituto della rinuncia all'eredità (espressione di sintesi volta a intendere, più propriamente, la rinuncia al diritto di accettare l'eredità, posto che al momento della sua manifestazione l'eredità non fa ancora parte del patrimonio del rinunziante), si vuole in queste pagine soffermare l'attenzione sugli effetti che tale scelta produce nella sfera giuridica del chiamato che rinuncia e in quella dei chiamati in ordine successivo: la questione, come si vedrà, presenta elementi di peculiare interesse in ragione dell'eccezionale riconoscimento in capo al rinunziante di un diritto di ripensamento, idoneo a rendere la suddetta rinuncia “non definitiva”. L'analisi consentirà di esplorare le strette correlazioni esistenti tra la rinuncia all'eredità, la sua revoca, le forme di accettazione tacita ed espressa e le fattispecie legali di acquisto

* Il contributo apparirà nell'opera collettanea *Procedimento successorio: fasi, soggetti, atti e attività*, a cura di A. MANIACI.

dell'eredità senza accettazione, disvelando dubbi interpretativi di non facile soluzione sulla stessa configurazione giuridica della revoca della rinuncia, che si ripercuotono sul tema della forma richiesta per la sua manifestazione.

2. Accettazione e acquisto dell'eredità; rinuncia e perdita del diritto di accettare l'eredità

Con l'apertura della successione, il chiamato all'eredità vede delinearsi dinanzi a sé due prospettive contrapposte: quella che lo vede acquistare la qualità di erede e quella nella quale egli non diventa erede.

Questi due scenari non corrispondono affatto all'alternativa tra accettazione e rinuncia all'eredità, posto che né l'uno né l'altro derivano necessariamente da una manifestazione di volontà, potendo scaturire da vicende legalmente tipizzate, che prescindono dalla effettiva e reale intenzione del chiamato¹.

Per quanto concerne l'acquisto della qualità di erede, si allude alle seguenti ben note ipotesi: sottrazione od occultamento di beni ereditari (art. 527 c.c.); chiamato nel possesso dei beni ereditari che ometta di fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità (art. 485, comma 2, c.c.); chiamato nel possesso dei beni ereditari che proceda con l'inventario, in assenza di una previa dichiarazione di accettazione, e lasci decorrere quaranta giorni dal compimento dello stesso senza dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità (art. 485, comma 3, c.c.). In tutti questi casi, il chiamato sarà considerato "erede puro e semplice"².

La stessa accettazione tacita, a ben vedere, pur presupponendo, come dice l'art. 476 c.c., "necessariamente la volontà di accettare", in realtà si fonda sul compimento di atti

¹ Per Giuseppe Azzariti si tratta di una terza specie di accettazione, che ha luogo *ope legis* e che avviene senza o anche contro la volontà del chiamato all'eredità (AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, 105). Contrario alla qualifica in termini di accettazione, L. COVIELLO jr, *La formula degli articoli 485, 487 e 527: "il chiamato è considerato erede puro e semplice" e il modo di acquisto dell'eredità*, in *Riv. dir. civ.*, 1960, I, 363: "Dal legislatore si è fatta astrazione da ogni considerazione del comportamento del soggetto quale accettazione, direttamente e senz'altro disponendosi le conseguenze del comportamento del chiamato all'eredità, mercè la qualificazione della situazione giuridica dello stesso, successiva alla condotta tenuta. È arbitrario, a nostro avviso, volere argomentare da quanto disposto dagli artt. 485 e 527 per ritenere che da tali norme si postuli (o si finga) un'accettazione, solo perché, giusta l'art. 459, "l'eredità si acquista con l'accettazione" (366). E ancora: "Se si vuole acquistare l'eredità, occorre la accettazione. Ma ciò non significa che ogni qualvolta, a norma di diritto, vi ha acquisto dell'eredità, deve ritenersi per data e sussistente un'accettazione!" (367).

² Si potrebbe aggiungere l'ipotesi del chiamato non nel possesso dei beni ereditari che dichiari di accettare con il beneficio di inventario e poi ometta di fare l'inventario entro tre mesi dalla dichiarazione, il quale ai sensi dell'art. 487, comma 2, c.c., è considerato erede puro e semplice: in tal caso, tuttavia, l'effetto consegue a una previa manifestazione di volontà del chiamato, per cui la reazione dell'ordinamento attiene esclusivamente alla perdita del beneficio.

che oggettivamente hanno una rilevanza sociale comparabile a quella di una volontà di accettare, fermo restando che questa non è richiesta effettivamente³.

Per quanto concerne il mancato acquisto dell'eredità, tale evento può derivare da un atto esplicito di volontà, nella forma solenne richiesta dalla legge, ovvero da altre vicende che determinano la perdita del diritto di accettare. Nel primo caso, si tratta di una rinuncia all'eredità; nel secondo, si allude alle ipotesi di decorso del termine decennale di prescrizione (art. 480 c.c.); di decorso del minor termine assegnato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 481 c.c.; di decorso del termine di quaranta giorni dal compimento dell'inventario fatto su istanza del chiamato non possessore dei beni ereditari, senza che egli abbia in quello *spatium deliberandi* dichiarato se accetta o rinuncia all'eredità.

Preme osservare come questi scenari alternativi, l'acquisto e il mancato acquisto, non siano posti sullo stesso piano dal legislatore, sotto due punti di vista:

1. l'ordinamento ha interesse a che un erede vi sia, e per questo motivo, mentre la prima prospettiva, quella dell'acquisto dell'eredità, integra un evento irreversibile (con la sola eccezione, che non rileva in questo contesto, dell'eventuale pronuncia di indegnità), l'altra alternativa non è così definitiva;
2. inoltre, mentre l'intera varietà di fattispecie che determinano l'acquisto conducono a un risultato unitario, nell'altro ambito vi è una differenza fondamentale tra rinuncia, da un lato, e le altre vicende sopra citate che determinano la perdita del diritto di accettare l'eredità, e dunque l'impossibilità di diventare erede. Infatti, con la rinuncia, il diritto di accettare l'eredità del chiamato non viene perduto o dismesso definitivamente. Piuttosto, si può dire che esso subisca una trasformazione: resta nel patrimonio del rinunziante diversamente conformato, in qualche misura, affievolito.

Posto che il rinunziante può ancora accettare, revocando la rinuncia, evidentemente il diritto di accettare non è del tutto esaurito: la perdita vera e propria si avrà soltanto all'esito di una fattispecie complessa, di cui la rinuncia rappresenta un tassello fondamentale, ma non sufficiente.

Emerge da queste prime considerazioni come la formula dell'art. 521 c.c. "chi rinuncia è come se non fosse mai stato chiamato" sia in parte mentitoria: non soltanto restano salvi gli atti conservativi posti in essere dal chiamato come amministratore dell'eredità prima della rinuncia⁴, non soltanto tale formula stride con la disciplina degli effetti concreti della rinuncia sul versante dell'individuazione dei successivi chiamati, e in particolare con la disciplina dell'accrescimento, ma addirittura, il rinunziante può ancora diventare erede.

³ GROSSO e BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Tratt. di diritto civile* diretto da Vassalli, Torino, 1977, 275. Più di recente, cfr. G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, in *Diritto delle successioni* a cura di Calvo e G. Perlingieri, I, Napoli, 2008, 234 ss.; ROMEO, *L'accettazione dell'eredità*, in *Tratt. dir succ. e donaz.* diretto da Bonilini, Milano, 2009, 1228; DI MARZIO, *L'accettazione tacita dell'eredità*, in *Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti*, a cura di Cuffaro, Torino, 2015, 137.

⁴ In questo senso, già CICU, *Le successioni. Parte generale*, Milano, 1941, 180.

Il diritto di revocare la rinuncia e accettare l'eredità, oltre a venire meno per il decorso del termine di prescrizione decennale, è suscettibile di estinguersi a seguito dell'eventuale acquisto dell'eredità da parte di altri (il che, incidentalmente, può avvenire anche contestualmente alla rinuncia, se il chiamato ulteriore è un coerede a favore del quale opera l'accrescimento). Ciò mette in luce il secondo effetto della rinuncia all'eredità: oltre a incidere sul diritto di accettare l'eredità del rinunziante, essa conferisce pievezza al diritto di accettare dei chiamati ulteriori⁵.

Si osservi ora, riprendendo un discorso lasciato prima in sospeso, che tale effetto è proprio della rinuncia all'eredità, non delle altre fattispecie che determinano la perdita del diritto di accettare⁶. Chi, ad esempio, lascia decorrere il termine giudiziale fissato su richiesta di alcuno degli interessati ai sensi dell'art. 481 c.c., subisce l'effetto della "perdita del diritto di accettare l'eredità": non si tratta di una rinuncia tacita, ma di una sorta di decadenza con una connotazione quasi "sanzionatoria"⁷, pertanto non sarà consentito revocare tale atto omissivo, rimediare a tale inerzia, e accettare (nemmeno se l'eredità resta vacante).

Stesso risultato dovrebbe aversi nel caso di decorso del termine di quaranta giorni dal compimento dell'inventario fatto su istanza del chiamato non possessore dei beni ereditari, senza che egli abbia in quello *spatium deliberandi* dichiarato se accetta o rinuncia all'eredità, salvo osservare come tale previsione normativa risulti poco ragionevole, introducendo un effetto sanzionatorio sproporzionato: a conferma, si segnala l'anomala conseguenza che se nei quaranta giorni il chiamato avesse dichiarato di rinunciare, potrebbe ancora accettare, ma poichè nulla ha detto, egli perde il diritto in maniera irreversibile.

Un discorso parzialmente diverso, in termini di definitività della perdita del diritto di accettare l'eredità, potrebbe farsi per la vicenda della prescrizione, in ragione della regola di natura processuale della sua non rilevabilità d'ufficio, che determinerebbe l'irrelevanza della tardività dell'accettazione (e dunque l'incontestabilità dell'acquisto della qualità di erede) in mancanza di eccezione proveniente da chi abbia un interesse giuridicamente rilevante⁸.

⁵ In realtà, i chiamati in grado successivo sono legittimati ad accettare l'eredità sin dal momento dell'apertura della successione, ma gli effetti di tale accettazione sono condizionati al venir meno dei primi chiamati. Il punto sarà ripreso *infra*, nota 10.

⁶ Già L. COVIELLO jr, *La formula degli articoli 485, 487 e 527: "il chiamato è considerato erede puro e semplice" e il modo di acquisto dell'eredità*, cit., 367.

⁷ CICU, *Successioni a causa di morte. Parte generale*, in *Tratt. Cicu Messineo*, 2 ed., Milano, 1961, 207. Lo conferma anche la Relazione al Progetto definitivo al codice civile (n. 33).

⁸ Cass., 1° settembre 1993, n. 9252, in *Riv. notar.*, 1994, 1142: "La prescrizione del diritto di accettare l'eredità può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo all'eredità, e quindi, anche da colui che sia in possesso di beni ereditari, senza che sia trascorso il tempo necessario ad usucapirli". Da ultimo, vedi Cass., 9 giugno 2026, n. 18652, in cui è stato ritenuto privo di interesse a sollevare l'eccezione il comproprietario convivente.

3. Gli effetti della rinuncia all'eredità: l'affievolimento del diritto di accettare del rinunziante e la pienezza del diritto di accettare del chiamato in subordine

Tornando all'effetto primario della rinuncia, è tempo di meglio chiarire quale trasformazione, ovvero quale forma di affievolimento subisca, il diritto di accettare l'eredità: esso può essere descritto in termini di precarietà oppure di quiescenza, precisando tuttavia che i due termini non sono fungibili, e che la scelta dell'uno o dell'altro sottende un diverso modo di intendere il fenomeno rinunziativo e gli effetti che ne derivano.

“Precario” significa che il diritto di accettare l'eredità permane nel patrimonio del chiamato rinunziante come attuale, e dunque pienamente esercitabile, salvo potersi estinguere in caso di acquisto da parte di altri⁹.

“Quiescente” significa invece che il diritto di accettare l'eredità perde la sua pienezza, non è più immediatamente esercitabile, richiedendosi invece, per la sua riattivazione, un passaggio intermedio consistente nella revoca della rinuncia, idonea a ripristinare il potere di acquistare l'eredità.

Nella prospettiva della precarietà, dovremmo ammettere che il rinunziante possa effettivamente ancora accettare l'eredità: si delinea una sorta di chiamata cumulativa, che opera contemporaneamente per tutti i chiamati¹⁰.

Aderendo a questa impostazione, ovvero ritenendo che il rinunziante non vede compromessa la sua delazione (salva l'incognita di un precedente acquisto altrui), occorre concludere nel senso che egli sia legittimato a procedere immediatamente con l'accettazione dell'eredità, e non vi sarebbero ragioni valide per circoscrivere tale facoltà soltanto ad alcune forme di accettazione. In altri termini, dovrebbe ammettersi sia un'accettazione espressa sia un'accettazione tacita, desumibile da un comportamento che presuppone la volontà di accettare e che il chiamato non potrebbe compiere se non nella qualità di erede. Questa era in effetti l'opinione dominante presso la dottrina classica¹¹; addirittura, un autore giungeva alla medesima conclusione per i casi di possesso di

⁹ In questo senso CICU, *Successioni a causa di morte. Parte generale*, cit., 1961, 214 (“L'effetto della rinuncia non è quello di far cadere la delazione, ma quello di rendere pienamente efficiente la delazione al secondo chiamato, per cui la rinuncia avrà effetto definitivo solo con l'acquisto dell'eredità da parte altrui”).

¹⁰ Anche prima della rinuncia, per il vero, secondo l'attuale orientamento della giurisprudenza, si verifica una chiamata congiunta e simultanea, posto che anche il chiamato ulteriore potrebbe sin da subito accettare l'eredità, ma in tal caso l'acquisto è condizionato al mancato previo acquisto – evento che configura una *condicio iuris* – del primo chiamato entro i termini di prescrizione (cfr. Cass., 16 agosto 1993, n. 8737, in *Nuova Giur. Civ.*, 1994, 435, con nota di REGINE; Cass., 13 luglio 2000, n. 9286; Cass., 30 marzo 2012, n. 5152; Cass., 6 febbraio 2014, n. 2743). In questo caso, invece, la chiamata è cumulativa e non condizionata, nel senso che “il primo che accetta, è erede”.

¹¹ Cfr. ad esempio CICU, *Successioni a causa di morte. Parte generale*, cit., 215. Luigi Coviello afferma: “Essendo la rinuncia un atto formale, sarebbe logico, oltre che opportuno, specie nell'interesse dei terzi, che anche la revoca della rinuncia fosse sottoposta alla forma solenne: basta invece

beni ereditari continuato per il periodo di tempo utile a determinare l'effetto dell'acquisto, nonché di sottrazione di beni ereditari successivamente alla rinuncia: posto che la delazione è ancora attuale, anche tali fattispecie sarebbero idonee a determinare l'acquisto, purché non si sia già verificato l'acquisto in capo ad altri¹². Con ciò superando però il dato letterale dell'art. 525 c.c., dove troviamo l'espressione "il rinunziante può sempre accettarla", il che potrebbe essere letto nel senso di escludere implicitamente gli acquisti *ex lege*¹³.

Passando ora all'analisi della seconda prospettiva, che vede il diritto di accettare l'eredità in uno stato di quiescenza a seguito della rinuncia, essa implica l'impossibilità di esercitare immediatamente il diritto, occorrendo un atto che lo rivitalizzi, ovvero una vera e propria revoca della rinuncia, conformemente alla lettera della rubrica dell'art. 525 c.c.

Prima della revoca, il rinunziante non è attualmente delato, e ciò pare coerente con la circostanza, per esempio, che egli non gode di quei poteri interinali di gestione conservativa del patrimonio ereditario di cui all'art. 460 c.c., che competono ora al chiamato ulteriore.

È agevole cogliere la conseguenza pratica di tale ricostruzione, attinente al profilo formale: la revoca, in quanto atto collegato all'atto da revocare, richiede la medesima forma voluta dalla legge per quest'ultimo, con conseguente irrilevanza di qualsiasi manifestazione implicita di volontà, ma altresì di qualsiasi manifestazione espressa che non rispetti la forma solenne richiesta per la rinuncia all'eredità. La revoca sarà valida sol-

anche un atto di *pro herede gestio*. Purtroppo, però, nessuna modificazione al codice è stata su tal punto arrecata dal progetto" (L. COVIELLO, *Successione legittima e necessaria*, 2 ed. rived. e agg. con speciale riguardo al Progetto definitivo del Libro III del codice civile, Milano, 1938, 58, nota 1). Anche FERRI, *Successioni in generale. Art. 512-535*, in *Comm. cod. civ.* a cura di Scialoja e Branca, *Libro secondo. Delle successioni*, Bologna-Roma, 1968, 121 ss. e G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., 174, ritengono sufficiente un atto di accettazione tacita, non un acquisto senza accettazione.

¹² CICU, *Successioni a causa di morte. Parte generale*, cit., 215 [(il quale, tuttavia, in altro luogo sostiene che la sottrazione o il nascondimento devono essere anteriori alla rinuncia all'eredità giacché, se posteriori, oltre a costituire un reato, non potrebbero determinare l'acquisto dell'eredità essendo venuta meno la delazione (p.188)]. Più di recente, questa opinione è sostenuta da G. PERLINGIERI, *Possesso, rinuncia e acquisto ex lege dell'eredità*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, 515 ss., secondo il quale la revoca della rinuncia all'eredità può derivare da un'accettazione espressa o tacita oppure da uno dei meccanismi di acquisto «legali». *Contra*, GROSSO e BURDESE, *Le successioni*, cit., 303; L. FERRI, *Successioni in generale. Art. 512-535*, cit., 122 ("Sia l'art. 485 che l'art. 527 si riferiscono espressamente ad un chiamato che non abbia ancora deliberato e non quindi a un chiamato rinunciante") e, con riguardo alla sottrazione di beni ereditari, 135; COPPOLA, *La rinuncia all'eredità*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, I, Milano, 2009, 1596; CUFFARO, *Rinuncia e accettazione dell'eredità: considerazioni sul disposto dell'art. 527 c.c.*, in *Giur. It.*, 1986, I, 1, 289 ss.

¹³ FERRI, *Successioni in generale. Art. 512-535*, cit., 123: "Il legislatore quando parla di "acquistare", senza altre precisazioni, intende riferirsi ad ogni tipo di acquisto, tanto a quello fondato su una manifestazione di volontà del chiamato, quanto a quello collegato ad una situazione obiettiva; quando parla di "accettare" intende riferirsi al solo acquisto per accettazione".

tanto se fatta per atto ricevuto da notaio o dal cancelliere del Tribunale, e soggetta alle medesime formalità pubblicitarie.

Volendo sintetizzare la questione, si tratta di stabilire se il chiamato all'eredità che vi abbia rinunciato possa diventare erede soltanto a seguito di una manifestazione solenne di volontà preordinata a revocare la rinuncia e conseguentemente ad accettare, oppure possa diventare erede anche a seguito di un mero comportamento che manifesti inequivocabilmente la volontà di accettare, se non addirittura a seguito di atti legalmente tipizzati idonei a determinare l'acquisto dell'eredità.

4. Rinuncia all'eredità e sottrazione di beni ereditari

La questione della forma richiesta per la revoca della rinuncia all'eredità ai sensi dell'art. 525 c.c. assume una rilevanza pratica notevole e non trova una soluzione univoca in dottrina e giurisprudenza. Le ragioni del dibattito affondano le proprie radici nel dato codicistico, che presenta evidenti profili di equivocità.

L'articolo 525 c.c., infatti, è rubricato revoca della rinuncia, e da qui trae origine la diffusa affermazione secondo cui l'atto unilaterale di rinuncia all'eredità è suscettibile di revoca. Sennonché il disposto normativo sembrerebbe smentire in parte tale assunto, nella misura in cui il corpo dell'articolo 525 c.c. non fa menzione alcuna della revoca, affermando invece che "Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunciato, *questi possono sempre accettarla*, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati".

Dal mero dato letterale, dunque, non è possibile giungere a una soluzione definitiva. Volendo dare peso al lessico impiegato, l'unica conclusione cui sembrerebbe potersi pervenire è di escludere la rilevanza, ai fini dell'acquisto dell'eredità da parte del rinunciante, di quegli atti legalmente tipizzati che determinano l'acquisto senza accettazione.

Tali atti sono senza dubbio produttivi di effetti con riguardo ai chiamati ulteriori, e ciò trova conferma nell'art. 525 c.c. ("se non è già stata acquistata da altro dei chiamati"), per cui se il chiamato ulteriore, la cui delazione diventa piena ed attuale con la rinuncia del primo, sottrae o nasconde beni ereditari, o essendo nel possesso dei beni ereditari non fa l'inventario nei 3 mesi, acquisterà la qualità di erede puro e semplice: ciò non è detto che accada se gli stessi comportamenti sono posti in essere dal chiamato che abbia già rinunciato all'eredità.

Tale affermazione, come accennato in precedenza, non è per la verità del tutto pacifica, ancorché rappresenti l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza. Il tema merita un breve approfondimento, distinguendo le differenti ipotesi.

Per quanto concerne la sottrazione o l'occultamento dei beni ereditari, l'art. 527 c.c. recita: "I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinuncia", senza chiarire se ci si riferisca a una rinuncia anteriore o successiva. Poiché l'atto stesso della sottrazione determina l'acquisto dell'eredità, quale san-

zione a carico del chiamato per il fatto illecito da lui commesso¹⁴, nonché quale forma di garanzia per i creditori del *de cuius*, è indubbio che una rinuncia posteriore non potrebbe spiegare alcun effetto. Diversamente, nel caso in cui i fatti contemplati nella norma si verificassero successivamente alla rinuncia all'eredità, un'opinione diffusa ritiene che si realizzerebbe la fattispecie delittuosa di appropriazione indebita, essendo il rinunziante estraneo alla successione e, quindi, i beni ereditari beni di terzi¹⁵. Si discosta da tale linea di pensiero un'isolata pronuncia della Corte di Cassazione del 1984¹⁶, secondo cui la sottrazione o il nascondimento di beni ereditari determinano l'acquisto dell'eredità, anche se successivi alla relativa rinuncia, a condizione che il diritto di accettare l'eredità non si sia prescritto e questa non sia stata acquistata da altri chiamati: l'impostazione seguita lascia intendere che gli atti di sottrazione o nascondimento varrebbero quale revoca della rinuncia.

La questione non ha avuto modo di essere affrontata dalla giurisprudenza successiva, pertanto il precedente è rimasto isolato. C'è da segnalare, tuttavia, che la decisione, ove anche fosse confermata, potrebbe non essere decisiva ai fini che qui interessano. Invero, è lo stesso art. 527 c.c. a puntualizzare che la sottrazione di beni ereditari produce l'acquisto dell'eredità, "nonostante la rinuncia". Il dubbio sulla rilevanza di tale inciso è legittimo, posto che, se si riferisse alla rinuncia successiva all'evento, si tratterebbe di una precisazione piuttosto inutile: in altri termini, è ovvio che se un chiamato è già divenuto erede, non può più rinunziare. Sembrerebbe così profilarsi un argomento (ancorché meramente letterale) per interpretare la disposizione come riferita alla rinuncia anteriore. Ma, ove anche si accedesse a questa lettura, non necessariamente ciò dovrebbe rilevare ai fini dell'art. 525 c.c.: sarebbe una previsione del tutto eccezionale, ispirata da un intento sanzionatorio particolarmente forte, giustificata dalla peculiare connotazione negativa del comportamento del rinunziante; ma inidonea a dettare una regola di carattere generale, e ad aprire le porte a una revoca della rinuncia differente da un atto di accettazione.

5. Rinuncia all'eredità e possesso di beni ereditari

Occorre ora trattare la spinosa questione del possessore di beni ereditari che omette di redigere l'inventario nei tre mesi dall'apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità: ai sensi dell'art. 485 c.c. egli diventa erede puro e semplice, e conse-

¹⁴ Così AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, cit., 106.

¹⁵ ZACCARIA, *La rinuncia all'eredità manifestata successivamente alla sottrazione o all'occultamento di beni ereditari: un caso "primigenio" di nullità relativa?*, in *Studi in onore di Giorgio Cian*, Padova, 2010, 2500. Ma già CICU, *Le successioni. Parte generale*, 2 ed., Milano, 1941, 174: "Naturalmente la sottrazione ed occultamento devono essere anteriori alla rinuncia: intervenuti dopo, manca la base dell'effetto, poiché la delazione è caduta". Anche se poi si contraddice (v. *supra*, nota 12).

¹⁶ Cass., 6 dicembre 1984, n. 6412, in *Giur. It.*, 1986, I, 1, 289, con nota di CUFFARO.

guentemente, in forza del brocardo *semel heres semper heres*, ogni successiva rinuncia è inefficace. In questo senso, merita sin d'ora chiarire, va intesa la tralaticia massima giurisprudenziale secondo cui “il chiamato in possesso dei beni ereditari può rinunciare all'eredità se compie l'inventario nei termini previsti. Se, invece, il chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari non compie l'inventario nei termini previsti non può rinunciare all'eredità, ai sensi dell'art. 519 c.c., in maniera efficace nei confronti dei creditori del *de cuius*, dovendo il chiamato, allo scadere dei termini stabiliti per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice”, il cui esatto significato può essere pienamente colto soltanto confrontando la vicenda fattuale da cui trae origine tale affermazione, per accorgersi che, nella più parte dei casi, si discuteva di rinunce cd. tardive, intervenute oltre i tre mesi dall'apertura della successione, e dunque provenienti da soggetti che avevano già acquisito lo *status* di erede¹⁷.

Ciò è conforme all'opinione unanime della dottrina¹⁸, secondo cui l'inventario è presupposto richiesto dalla legge per la sola accettazione beneficiata, non per la rinuncia, posto che l'art. 519 c.c. non pone particolari regole per la rinuncia dell'erede che si trovi nel possesso dei beni ereditari.

Si distingue un precedente della Corte di legittimità del 2003¹⁹, nel quale effettivamente una rinuncia intervenuta il giorno successivo l'apertura della successione è stata ritenuta revocata dal fatto che il rinunziante nel possesso dei beni ereditari non aveva proceduto all'inventario nei tre mesi successivi. Secondo quanto afferma la Corte, questa interpretazione troverebbe la sua ragione giustificativa “nella esigenza di tutela dei terzi, sia per evitare ad essi il pregiudizio di sottrazioni ed occultamenti dei beni ereditari da parte del chiamato; sia per realizzare la certezza della situazione giuridica successoria, evitando che gli stessi terzi possano ritenere, nel vedere il chiamato in possesso da un

¹⁷ È quanto accaduto, per esempio, nelle controversie decise dalla Corte di Cassazione con le sentenze 23 novembre 2021, n. 36080 (in cui la rinuncia interveniva dopo la notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate); 22 giugno 1995, n. 7076 (in cui la rinuncia interveniva oltre tre anni dopo l'apertura della successione); 17 ottobre 2016, n. 20960. Si legga anche Cass. 30 ottobre 1991, n. 11634 “Ai sensi dell'art. 519 c.c. costituiscono condizioni per la validità e l'efficacia di fronte ai terzi della rinuncia all'eredità la sua forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione) e la sua iscrizione nel registro delle successioni, mentre non è richiesto dalla detta norma il successivo compimento dell'inventario (nel termine prescritto), che, peraltro, costituisce formalità logicamente e giuridicamente incompatibile con l'essenza e le finalità proprie del negozio di dismissione dell'eredità”. L'orientamento è consolidato e risalente: cfr. Cass., 27 luglio 1964, n. 2067, in *Giur. it.*, 1965, I, 1, 203, secondo cui “naturalmente ben può il chiamato, pur nel possesso di beni ereditari, prima del compimento dei tre mesi rinunciare all'eredità anche senza compiere l'inventario”.

¹⁸ CICU, *Successioni per causa di morte*, cit., 207; GROSSO e BURDESE, *Le successioni, Parte Generale*, cit., 303.

¹⁹ Cass., 29 marzo 2003, n. 4845. Per una critica a questa sentenza, v. SICCHIERO, *Successioni a causa di morte - Non serve l'inventario per rinunciare tempestivamente all'eredità*, in *Giur. it.*, 2017, 2364.

certo tempo di beni della eredità, che questa sia stata accettata puramente e semplicemente”.

La sentenza, ampiamente criticabile, omette di considerare che proprio l'esigenza di tutela dei terzi dovrebbe indurre a dare maggiore rilevanza giuridica a un atto solenne e iscritto nel registro delle successioni, quale l'atto di rinuncia, rispetto a una mera situazione fattuale, quale il possesso di beni ereditari, di non sempre facile accertamento, intorno alla quale permangono numerosi dubbi.

In sintesi, può affermarsi che la giurisprudenza nettamente maggioritaria, salvo sporadiche note dissonanti inadeguatamente motivate, nega che gli effetti giuridici della rinuncia all'eredità siano subordinati al successivo compimento dell'inventario nel termine prescritto, con ciò implicitamente escludendo che la fattispecie legalmente tipizzata di acquisto dell'eredità di cui all'art. 485 c.c. integri un'ipotesi di “revoca” della rinuncia all'eredità ai sensi dell'art. 525 c.c.

6. Permanenza del diritto di accettare l'eredità in capo al rinunziante ed effetti conseguenti

L'opinione largamente prevalente, propensa ad escludere la riconducibilità delle fattispecie che determinano l'acquisto *ope legis* dell'eredità nell'area degli atti di revoca della rinuncia ai sensi dell'art. 525 c.c., solleva una questione importante, di coerenza sistematica. Per quale ragione, se accogliamo l'idea che un chiamato rinunziante possa ancora diventare erede, dovremmo distinguere tra i diversi modi di acquisto, e ritenere rilevante l'accettazione, espressa o tacita, e non i meccanismi legali di acquisto senza accettazione? Quali ragioni potrebbero giustificare tale trattamento diversificato?

Il problema emerge in modo netto se si aderisce all'opinione per cui la rinuncia all'eredità rende la delazione del primo chiamato “precaria”, nel senso in precedenza descritto. Se, in altri termini, ci si accosta all'idea che il rinunziante ha ancora nel suo patrimonio il diritto di accettare l'eredità, ponendosi nella medesima posizione del chiamato ulteriore, per cui l'acquisto dell'uno estingue il diritto dell'altro, non si vede davvero perché solo per il secondo, e non per il primo, debbano rilevare le fattispecie legalmente tipiche di acquisto senza accettazione.

Si potrebbe rispondere che così si ricava dal disposto normativo, che parla di “accettazione” per il primo e di “acquisto” per il secondo. Ma sarebbe una risposta semplicistica e poco persuasiva, proprio alla luce delle evidenti aporie lessicali che l'articolato normativo presenta. Tra l'altro, si osservi incidentalmente, anche l'articolo precedente dedicato all'impugnazione della rinuncia da parte dei creditori utilizza impropriamente l'espressione “accettare l'eredità”, essendo pacifico che non di vera e propria accettazione si tratti, e imponendosi invece una lettura correttiva.

Tali osservazioni, tuttavia, non necessariamente devono condurre ad affermare che la rinuncia all'eredità possa essere revocata per il tramite di un atto diverso da una dichiarazione di volontà conforme all'intento perseguito. Tale esito può essere scartato, garantendo coerenza al sistema, se si ritiene che il rinunziante perda la qualità di chia-

mato, e che il diritto di accettare l'eredità possa essere riesumato soltanto con un vero e proprio atto di revoca: questa soluzione è peraltro in linea con la circostanza, pacifica, che il rinunziante non gode dei poteri riconosciuti dall'art. 460 c.c. al chiamato prima dell'accettazione.

Secondo questa soluzione, già abbozzata in precedenza, il diritto di accettare l'eredità, a seguito di rinuncia, entra in uno stato di quiescenza, non è perduto per sempre, potendo ancora emergere una volontà contraria, un ripensamento.

È bene tuttavia precisare, a completamento di questa ricostruzione, che l'atto che rende nuovamente attuale la delazione, ovvero l'atto di revoca, non riporta il rinunziante-revocante nella posizione di chiamato puro e semplice. Se così fosse, residuerebbe spazio per una nuova rinuncia, il che sarebbe un esito del tutto irrealistico, contrario a un basilare canone di coerenza e al precetto giuridico di non contraddizione: la revoca della rinuncia consuma definitivamente la delazione, a prescindere che essa si accompagni o meno a una accettazione espressa. La revoca della rinuncia, in altri termini, reca in sé la volontà irretrattabile, di accettare, in conformità all'obiettivo ultimo avuto di mira dal legislatore, ovvero favorire l'acquisto dell'eredità. Semmai, l'unico interrogativo che può porsi è se vi sia spazio per una contestuale dichiarazione espressa di accettazione con beneficio d'inventario, il che non sembrerebbe da escludere.

7. Il contrasto giurisprudenziale sulla forma della revoca della rinuncia

La questione della forma richiesta per la cd. revoca della rinuncia ha interessato più volte i nostri giudici di merito e di legittimità, i quali hanno offerto soluzioni non univoche.

Da una parte si afferma che, poiché l'atto di rinuncia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), risulta inammissibile la revoca tacita della rinuncia, evidentemente qualificando tale atto come vera e propria revoca, e dunque conformandosi al principio di specularità delle forme²⁰.

Altro filone giurisprudenziale esprime invece la convinzione che “la revoca della rinuncia all'eredità, di cui all'art. 525 c.c., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l'effetto della sopravvenuta accettazione dell'eredità medesima da parte del rinunziante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita”²¹.

²⁰ Cass. 29 marzo 2003, n. 4846; Cass. 12 ottobre 2011, n. 21014; Cass. 19 febbraio 2014, n. 3958; Cass. 28 dicembre 2022, n. 37927; Cass. 9 giugno 2025, n. 15301; Cass. 21 marzo 2026, n. 6803. Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli, 11 maggio 2010, in *Foro nap.*, 2012, 225 ss., con nota critica di G. PERLINGIERI, *La revoca della rinuncia all'eredità, ex art. 525 c.c., deve rivestire forma solenne?*

²¹ Cass., 21 aprile 1958, n. 1319, in *Giust. civ.*, 1958, 2178 (relativa a una chiamata all'eredità rima-

Il primo orientamento sembrerebbe, nei tempi più recenti, maggioritario, ancorché una recentissima sentenza della seconda sezione della Corte di Cassazione ha riaperto oggi il dibattito²² e reso particolarmente palese il contrasto giurisprudenziale.

A distanza di meno di tre mesi, infatti, due pronunce della Corte di legittimità, ancorché provenienti da diverse sezioni, si esprimono in maniera antitetica: la sezione tributaria, con ordinanza del 21 marzo 2026, n. 6803, in una vicenda che trae origine da un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate a un soggetto ritenuto erede del padre defunto, avendo egli continuato a gestire l'azienda paterna anche dopo la rinuncia all'eredità, esclude che la revoca possa essere tacita; la sezione seconda, con sentenza del 9 giugno dello stesso anno, esprimendosi in una causa di divisione ereditaria e con l'esigenza di individuare i diversi coeredi e i loro aventi causa, conclude nel senso che la revoca può essere anche tacita²³.

In ogni caso, allargando lo sguardo alle numerose decisioni che si sono occupate della questione, ci si accorge che le argomentazioni addotte a sostegno di una soluzione o dell'altra raramente vanno oltre l'apodittica affermazione che la revoca della rinuncia è l'effetto dell'accettazione, che quindi può essere espressa o tacita; oppure che l'accettazione (e/o l'acquisto) dell'eredità è l'effetto di una revoca, che dunque non può essere tacita.

Si distingue – ma forse soltanto apparentemente – l'ultima decisione in ordine temporale²⁴, che offre una motivazione un po' più articolata, atta soprattutto a mettere in luce alcuni supposti limiti della tesi contrapposta: si sottolinea, ad esempio, che se la revoca di cui all'art. 525 c.c. fosse una vera e propria revoca, e non una mera accettazione,

sta, dopo la rinuncia, nel possesso di beni ereditari); Cass., 8 giugno 1984, n. 3457, in *Riv. not.*, 1984, p. 1282 e Cass., 18 aprile 2012, n. 6070 (in ambedue i casi, il rinunziante si era costituito in giudizio, allegando la sua qualità di erede). Nello stesso senso, ma in *obiter*, Cass., 2 agosto 2011, n. 16913; Cass., 4 luglio 2016, n. 13599.

²² Cass., 9 giugno 2026, n. 18652.

²³ La citata sentenza presenta plurimi profili d'interesse, che non possono essere approfonditi in questa sede. Tra di essi, merita segnalare la presa di posizione in merito all'acquisto dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.: nel caso di specie, invero, a seguito della rinuncia all'eredità (poi oggetto di revoca implicita), in mancanza di altri chiamati noti, l'eredità veniva devoluta allo Stato. Si pone dunque la questione se l'acquisto dello Stato, descritto come automatico dal codice civile, sia idoneo a precludere al rinunziante la possibilità di revoca. La Cassazione esprime parere negativo, argomentando sulla base della peculiare natura dello Stato erede/successore, che acquista senza essere chiamato, concludendo nel senso che “la rinuncia del chiamato, quindi, non determina l'immediato acquisto dello Stato, ma dà luogo a una situazione di giacenza, di cui si verificano i presupposti perché il rinunziante conserva il diritto di accettare e lo può esercitare finché non sia prescritto. La rinuncia è irretrattabile solo dopo la scadenza del termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, che segna il momento nel quale l'eredità è acquistata *ipso iure* dallo Stato”, con l'ulteriore precisazione che in ogni caso la prescrizione va eccepita da parte di chi via abbia interesse e che, in mancanza, la revoca della rinuncia, ancorché siano decorsi dieci anni dall'apertura della successione, sarebbe idonea a produrre i suoi effetti.

²⁴ Cass., 9 giugno 2026, n. 18652.

il suo compimento dovrebbe far tornare il rinunziante-revocante nella posizione di chiamato, consentendogli di rinunciare nuovamente all'eredità. Ma si è visto in precedenza che questa non è una conseguenza indispensabile, e che non vi è inconciliabilità tra la tesi della revoca quale atto a sé stante, e l'idea che la sua manifestazione consumi il diritto potestativo di accettare. Ancora, si sottolinea da parte dei giudici di legittimità che la tesi criticata dovrebbe portare non soltanto a richiedere che la revoca sia espressa, ma che essa rivesta la forma solenne prescritta dalla legge per la rinunzia. Ciò corrisponde al vero, ma non è un argomento decisivo per escludere validità alla tesi contraria.

8. Conclusioni

L'analisi giurisprudenziale manifesta la difficoltà di individuare dal testo normativo argomenti definitivi, in un senso o nell'altro. Allo stesso tempo, è evidente la rilevanza della questione, che potrebbe giustificare un intervento chiarificatore delle sezioni unite della Cassazione, le quali, a fronte di un dato codicistico insufficiente ed equivoco, dovrebbero pervenire a una conclusione che guardi più agli interessi perseguiti che al dato letterale.

In questa prospettiva, non si può negare che un'esigenza primaria della regolazione del fenomeno successorio sia quella di avere un erede: in quest'ottica si spiega l'eccezionale previsione di una facoltà di ripensamento in capo al rinunziante l'eredità²⁵.

Sennonché, altrettanto meritevole di considerazione mi pare essere l'esigenza di affidabilità del traffico giuridico, di certezza dei rapporti e di tutela dei terzi, anche in ambito successorio. Se così è, non può non essere oggetto di valutazione la circostanza che la rinunzia all'eredità è atto solenne iscritto nel Registro delle successioni ai fini di opponibilità. Su tale forma di pubblicità, i terzi legittimamente ripongono un affidamento, che rischierebbe di essere deluso laddove si accogliesse l'idea che un mero contegno concludente sia idoneo a eliminarne gli effetti. A maggior ragione ove si ragioni sulle numerose incertezze che circondano l'esatta identificazione degli atti idonei a integrare accettazioni tacite dell'eredità, a partire dalla rilevanza del possesso di beni ereditari da parte del chiamato. Un diritto successorio moderno non può non tenere conto di queste esigenze del traffico giuridico.

²⁵ La natura eccezionale giustifica la sua mancata estensione alla diversa ipotesi della rinunzia al legato, dove manca l'esigenza di assicurare un continuatore dei rapporti giuridici facenti capo al *de cuius*.

ABSTRACT

Due contrastanti sentenze della Corte di Cassazione, emesse a distanza di pochi mesi l'una dall'altra, rivitalizzano un dibattito antico, mai sopito, sull'esatta qualificazione giuridica della cd. revoca della rinuncia all'eredità e sulla forma che essa deve rivestire. Il contributo esamina gli argomenti posti a sostegno delle contrapposte opinioni, e, nell'auspicio di un prossimo intervento chiarificatore delle sezioni unite della Cassazione, tenta di arricchire la disputa offrendo qualche elemento aggiuntivo di riflessione.

Two conflicting judgements by the Italian Corte di Cassazione, handed down just a few months apart, have reignited a long-standing debate – one that has never truly subsided – on the precise legal classification of the so-called 'revocation of the renunciation of an inheritance' and the form it must take. This article examines the arguments put forward in support of the opposing views and, in the hope of a forthcoming clarifying ruling by the Joint Divisions of the Corte di Cassazione, seeks to enrich the debate by offering some additional points for consideration.